

***Caso n. IV/M.606 -
GENERALI / COMIT /
PREVINET***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 26/07/1995

*Disponibile anche nella base dati CELEX
documento n. 395M0606*



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.07.1995

VERSIONE PUBBLICA

REGOLAMENTO CEE N. 4064/89
DECISIONE IN CONFORMITA`
DELL'ART. 6. PAR. 1, LETTERA b)

Alle parte notificanti

Egredi Signori,

Argomento: Caso No. IV/M.606 - GENERALI/COMIT/PREVINET
Notifica del 26.06.1995 conformemente al Regolamento del Consiglio (CE) No.
4064/89

1. L'operazione proposta riguarda l'accordo in forza del quale Generali S.p.A. (GENERALI) e Banca Commerciale Italiana S.p.A. (COMIT) hanno convenuto di costituire una joint venture che opererà nel settore dell'assistenza amministrativa alle società operanti nel campo dei fondi pensione in Italia. L'operazione è stata notificata alla Commissione il 26 giugno 1995 conformemente all'articolo 4 del Regolamento del Consiglio (CEE) No 4064/89.
2. Dopo aver esaminato la notifica la Commissione ha concluso che l'operazione notificata rientra nel campo di applicazione del Regolamento del Consiglio No 4064/89 e non solleva seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune.

I. L'OPERAZIONE

3. L'accordo sottoscritto da GENERALI e COMIT prevede la costituzione dell'impresa comune PREVINET S.p.A., a partecipazione paritetica. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

II. LE PARTI

4. GENERALI è il principale gruppo italiano di compagnie assicurative ed opera, direttamente o attraverso società controllate, in tutti i settori assicurativi e nella riassicurazione in Italia e in numerosi altri paesi europei.
5. COMIT è una delle principali banche italiane operante in ogni settore dei comparti bancario e finanziario.
6. PREVINET in base allo statuto ha per oggetto la prestazione di servizi amministrativi e informatici a soggetti terzi operanti sia nel settore della previdenza complementare quali i fondi pensione costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i soggetti abilitati alla gestione delle risorse di questi ultimi, sia nel settore dell'assistenza, quali le casse di assistenza e le imprese di assicurazione presso cui le prime coprono i rischi.

III. CONCENTRAZIONE

Controllo congiunto

7. Per effetto dell'operazione descritta in precedenza, GENERALI e COMIT parteciperanno in pari misura (50% ciascuno) al capitale sociale di PREVINET. Il consiglio di amministrazione, al quale sarà affidata la gestione di PREVINET, è composto da sei membri designati in via paritetica dai due soci. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Autonomia funzionale

8. PREVINET opererà su un mercato nuovo, quello della prestazione di servizi amministrativi a soggetti operanti nei settori della previdenza complementare e dell'assistenza. Essa dispone delle risorse necessarie e sufficienti a garantirle la possibilità di gestire autonomamente l'attività economica cui è preposta. In particolare, la joint venture avrà un capitale sociale iniziale di 10 miliardi di lire. Inoltre, il business plan prevede significativi investimenti che raggiungeranno l'ammontare di [...] ⁽¹⁾ miliardi di lire nel 2000. Il business plan prevede inoltre che i dipendenti di PREVINET raggiungeranno le [...] ⁽²⁾ unità nell'anno 2000. PREVINET svolgerà un'attività autonoma e non di semplice ausiliaria all'attività svolta dalle imprese fondatrici. L'attività svolta da PREVINET coincide con quella effettuata già da tempo in altri paesi europei, in particolare il Regno Unito, da numerose società. Trattasi pertanto di un mercato già sviluppato anche se in Italia è ancora pressoché inesplorato. Questo settore avrà una notevole crescita a causa del forte sviluppo dell'attività relativa ai fondi pensione e a causa delle consistenti agevolazioni fiscali di cui beneficeranno gli aderenti ai fondi. Inoltre, per quanto concerne la rilevanza economica dell'attività che verrà svolta da PREVINET, si osserva che l'incidenza dei costi della gestione

⁽¹⁾Segreto d'affari (Importo elevato)

⁽²⁾Segreto d'affari (Numero significativo)

amministrativa e contabile da essa offerta sui costi totali del fondo pensione sarà pari a circa il [...] ⁽³⁾. Questa attività potrà essere esercitata su base durevole.

Aspetti di Cooperazione

9. Al fine di valutare se una impresa comune è di natura cooperativa è necessario stabilire se sia prevedibile un coordinamento tra le società fondatrici. Il coordinamento tra le società fondatrici e l'impresa comune è un elemento rilevante solo in quanto rappresenta uno strumento per instaurare o rafforzare il coordinamento tra le società fondatrici. Nel caso di specie nessuna delle società fondatrici è presente sul mercato dell'impresa comune.
10. Pertanto l'operazione dà luogo alla creazione di una impresa comune avente natura concentrativa e costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento N° 4064/89.

IV. DIMENSIONE COMUNITARIA

11. Il fatturato totale a livello mondiale, calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del Regolamento No 4064/89, realizzato nell'anno 1994 da GENERALI e COMIT è superiore a 5 miliardi di ECU. Le imprese interessate hanno ciascuna un volume d'affari a livello comunitario superiore a 250 milioni di ECU e non realizzano più di due terzi del loro volume di affari comunitario in un solo e nello stesso Stato membro. L'operazione notificata ha dunque dimensione comunitaria.

V. COMPATIBILITA' CON IL MERCATO COMUNE

Il Mercato rilevante del Prodotto

12. Il mercato del prodotto interessato dalla concentrazione è quello dei servizi amministrativi e contabili in favore di soggetti operanti nel settore della previdenza complementare e di soggetti operanti nel settore dell'assistenza. Il mercato in questione costituisce un mercato a sé stante, in ragione della specifica natura dei servizi che vengono offerti e della precisa delimitazione dei soggetti cui gli stessi si rivolgono. In particolare, la joint venture fornirà tra l'altro servizi:
 - di raccolta e registrazione delle adesioni al fondo pensione,
 - di calcolo e raccolta delle contribuzioni che affluiscono al fondo pensione,
 - di tenuta delle posizioni contributive dei singoli aderenti al fondo pensione e di determinazione delle prestazioni maturate,
 - di assistenza nella gestione delle risorse del fondo pensione,
 - di raccolta ed elaborazione delle richieste di erogazione delle prestazioni e di comunicazione al fondo e/o gestori delle risorse degli importi da disinvestire,
 - di comunicazione delle informazioni relative ai risultati dell'attività di gestione.

⁽³⁾Segreto d'affari (inferiore al 10%)

Il Mercato geografico rilevante

- 13 Il mercato della prestazione dei servizi amministrativi a soggetti operanti nel settore della previdenza complementare e dell'assistenza appare avere prevalentemente carattere nazionale. Cio' in relazione alla circostanza che questa attività, benché distinta, è tuttavia collegata a quella svolta dagli operatori del settore della previdenza complementare e dell'assistenza, settori che per definizione presentano carattere nazionale, essendo indissolubilmente legati al sistema normativo nazionale. L'attività svolta dagli operatori del settore della previdenza complementare e dell'assistenza delimita per il momento la attività attuale di prestazione dei servizi di supporto, anche se in futuro imprese straniere di tali servizi possono avere accesso al mercato in questione. Peraltro la definizione esatta del mercato geografico puo' rimanere aperta, dato che in ogni caso, trattandosi di un mercato di nuova costituzione, anche nell'ipotesi di delimitazione piu' ristretta (mercato nazionale), la valutazione sotto il profilo concorrenziale non muta.

Valutazione competitiva

14. Il mercato dei servizi amministrativi e contabili in favore di soggetti operanti nel settore della previdenza complementare e di soggetti operanti nel settore dell'assistenza è un mercato nuovo. La Commissione ritiene che, pur essendo GENERALI e COMIT le prime imprese ad operare nel predetto mercato, e pur facendo parte le stesse di importanti gruppi assicurativi e creditizi, non vi è luogo di attendersi che l'operazione comporti la creazione di una posizione dominante. Ciò in considerazione dell'imminente e già avviata creazione da parte di altri importanti gruppi finanziari ed assicurativi italiani (quali Zurigo e Monte dei Paschi di Siena) di imprese che opereranno nello stesso mercato di PREVINET.

V. RESTRIZIONI ACCESSORIE

15. L'articolo 1 dei patti parasociali prevede che le parti si impegnano a non svolgere, direttamente od indirettamente, alcuna attività concorrente a quella svolta da PREVINET. Nella misura in cui tale clausola esprime la rinuncia definitiva ad entrare sul mercato rilevante da parte delle imprese fondatrici, in altro modo che attraverso l'impresa comune, la stessa deve essere considerata quale restrizione direttamente legata all'operazione.

* *

*

Per queste ragioni la Commissione ha deciso di non opporsi alla operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 (b) del Regolamento del Consiglio n°. 4064/89.

Per La Commissione